

ALL. 1) COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP E DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2025.

LOTTO 1

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:

A) gestione del servizio di integrazione scolastica e sostegno all'autonomia personale di ragazzi in condizioni di handicap residenti nel comune di Vezzano sul Crostolo ed inseriti presso le scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado). Le linee-guida a cui si atterranno gli operatori impegnati dall'impresa aggiudicataria dovranno mirare alla maggiore integrazione possibile dell'alunno disabile coi propri compagni di classe, limitando al minimo indispensabile la presenza del bambino fuori della classe stessa ed attivando percorsi di apprendimento alternativi, nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dalla L.104/92 e dall'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità della Provincia di Reggio Emilia.

B) gestione del servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni, durante l'orario di pre - scuola, nelle scuole primarie del Comune di Vezzano sul Crostolo.

ART. 2 - DATI DELL'UTENZA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

A) Servizio di integrazione scolastica e sostegno all'autonomia personale di ragazzi in condizioni di handicap

L'affidamento del servizio ha per obiettivo:

- la progettazione, l'organizzazione e la gestione del PEI dei ragazzi disabili residenti nel comune di Vezzano sul Crostolo in raccordo ed integrazione con le attività curricolari ed il Pof delle scuole di frequenza.

Per tale servizio l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, secondo le esigenze annuali di seguito stimate:

n. 5095 interventi orari su n. 23 minori all'anno

B) Servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni durante l'orario di pre – scuola

L'affidamento del servizio ha per obiettivo:

- l'organizzazione e la gestione, per facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche, sulla base delle richieste pervenute da parte delle famiglie interessate, dei servizi di pre-scuola per gli alunni delle scuole primarie del Comune di Vezzano sul Crostolo.

Per tale servizio l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, secondo le esigenze annuali di seguito stimate:

n. 170 interventi orari su n. 35 minori all'anno

Poiché il numero degli interventi previsti per i suddetti servizi per gli anni scolastici di riferimento (2022/2023, 2023/2024, 2024/2025) può variare in relazione all'incremento o al decremento degli alunni certificati, degli alunni iscritti, nonché agli accordi sottoscritti con le scuole o alle organizzazioni orarie di queste, gli interventi

sopra riportati sono puramente indicativi e non impegnativi per la stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Di norma, entro il 5 settembre di ogni anno, il Comune di Vezzano sul Crostolo comunicherà alla Ditta appaltatrice il reale fabbisogno.

L'impresa aggiudicataria è obbligata ad effettuare il servizio anche per un numero di ore minore di quello indicato ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio ha durata triennale indicativamente dal 01/09/2022 al 31/08/2025.

L'inizio e la fine del servizio coincideranno con l'inizio e la fine dell'anno scolastico per le varie tipologie di scuole.

Alla scadenza del termine stabilito, il contratto s'intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, da comunicarsi all'impresa appaltatrice mediante raccomandata o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza naturale, di rinnovare il contratto per uguale periodo agli stessi patti e condizioni.

Nel caso in cui, al termine del contratto, l'Amministrazione comunale non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova attribuzione del servizio in oggetto, potrà prorogare l'appalto con specifico provvedimento alle condizioni di legge. A tal fin l'impresa aggiudicataria è tenuta a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto per il tempo necessario, non superiore a 6 (sei) mesi, all'ultimazione del nuovo procedimento di aggiudicazione del servizio. L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui all'art. 28;
- la trasmissione di copia conforme della polizza specificata all'art. 30;
- la trasmissione dei documenti relativi al personale specificati agli artt. 8 e 9.

ART. 4 IMPORTO A BASE DI GARA

L'ammontare dell'appalto a base d'asta viene calcolato in base alle ore stimate d'intervento a un costo orario pari a € 21,15 oltre ad IVA, che non dovrà essere superato in sede di gara.

Il corrispettivo posto a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione e quindi onnicomprensivo di tutto quanto previsto nel presente capitolato e relativi allegati.

L'importo è così determinato:

	IMPORTO A BASE D'ASTA	ONERI SICUREZZA	TOTALE	IMPORTI IVA INCLUSA
Valore triennale dell'appalto (anni 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025)	€ 334.064,25	€ 3.340,65	€ 337.404,90	€ 354.275,15
Valore dell'eventuale rinnovo triennale dell'appalto (anni 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028)	€ 334.064,25	€ 3.340,65	€ 337.404,90	€ 354.275,15
Valore della proroga tecnica di 6 mesi (dal 01/09/2028 al 28/02/2029)	€ 55.677,38	€ 556,78	€ 56.234,16	€ 59.045,86

Il corrispettivo dell'appalto sarà definito nell'esatto importo in sede di aggiudicazione.

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenza (non soggetti a ribasso), come sopra indicati, sono imputabili al costo della riunione di cooperazione e coordinamento ed eventuale coinvolgimento del

personale dell'appaltatore nelle prove di evacuazione effettuate all'interno dei singoli plessi scolastici, e pertanto sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi) ai sensi dell'art. 26, comma 3bis del D. Lgs.n. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs., n. 50/2016 i costi della manodopera sono pari a € 320.534,66 (uguale al 95%) dell'ammontare complessivo a base d'asta per l'intero periodo contrattuale (01/09/2022-31/08/2025), quantificati utilizzando la tabella dei costi relativa al C.C.N.L. rinnovato con sottoscrizione dell'accordo in data 17/02/2020 per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore "Socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo".

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'appalto è finanziato con risorse stanziare nei bilanci pluriennali del Comune di Vezzano sul Crostolo.

I valori sopra indicati sono puramente presunti e pertanto suscettibili di variazione in aumento o in diminuzione in relazione al numero effettivo dei bambini frequentanti e fruitori del servizio, nonché in relazione al calendario scolastico, alla frequenza effettiva ed alle altre eventuali evenienze modificative che dovessero realizzarsi nel corso degli anni scolastici oggetto dell'affidamento.

Il prezzo unitario a base d'asta è comprensivo di ogni spesa, inerente o direttamente conseguente alla fornitura, intendendosi in tal senso interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, per la perfetta esecuzione dell'appalto.

ART. 5 MODALITA' DI ESPLICAZIONE DEL SERVIZIO

Si individuano di seguito le aree di intervento, precisando che si tratta di un elenco non esaustivo ma puramente indicativo:

A) SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP:

- 1) autonomia personale sul piano delle risposte di base (mangiare, camminare, uso dei servizi, vestirsi, svestirsi, etc.....);
- 2) autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante (esplorazione dell'ambiente scuola, esplorazione dell'ambiente circostante, prime escursioni nel mondo esterno, etc);
- 3) uso di strumenti protesici;
- 4) ampliamento delle forme di comunicazione e delle relazioni già acquisite;
- 5) inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine, etc...;
- 6) prima conoscenza dello spazio, del tempo, dell'ordine, della quantità delle cose, etc...;
- 7) attività di arricchimento del curriculum.

Sinteticamente il personale educativo - assistenziale è tenuto a:

- agire, in momenti collegati e distinti, ma non separati rispetto ai momenti specifici del personale docente;
- costruire in accordo con i docenti di classe, un proprio piano di lavoro all'interno del Piano Individualizzato per l'alunno in situazione di handicap;
- evitare una gestione prettamente assistenziale dell'alunno in situazione di handicap, (compito di pertinenza del personale ausiliario dipendente dello stato) pur costituendo essa la base da cui muovere;
- ove necessario, espletare attività di assistenza fisica ai bambini con disabilità (ad es. accompagnamento ed aiuto in bagno, ecc.)
- assumere conoscenze complete sull'alunno in situazione di handicap in modo da possedere un quadro della sua personalità, partecipando, qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga opportuno, ai lavori di preparazione del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;
- garantire il massimo di segretezza professionale per tutto quanto si riferisce alle informazioni sull'alunno in situazione di handicap;

- interagire con gli altri adulti presenti nell'ambito scolastico (docenti curricolari, docente di sostegno, personale ausiliario, educatori...) e con il personale dei servizi del territorio;
- proporre quanto ritenga utile, opportuno e vantaggioso per l'alunno in situazione di handicap nell'ambito del percorso scolastico;
- collaborare con l'autorità scolastica nell'ambito delle attività previste dalla scuola in cui opera;
- elaborare e gestire, in raccordo con i docenti delle scuole, le famiglie e l'Ausl, percorsi di passaggio degli alunni da un ordine di scuola a quello successivo, nonché percorsi didattici integrati con il sistema della formazione professionale;
- effettuare con il Responsabile del Servizio Scuola incontri di programmazione e verifica (almeno 2 incontri per anno scolastico);
- partecipare alle attività di formazione ed aggiornamento;
- partecipare a corsi di aggiornamento e formazione specialistica sulla base delle singole disabilità (Lis, comunicazione facilitata, etc.).

Gli interventi di assistenza scolastica vengono prestati in accordo e su indicazione dei Dirigenti Scolastici, di norma, al mattino dal lunedì al sabato compreso presso la scuola frequentata dall'alunno, ma potrebbero, sulla base dell'organizzazione di ogni scuola essere prestati anche nelle ore pomeridiane.

Ogni variazione rispetto al fabbisogno richiesto dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico eventualmente avanzata da parte delle Dirigenze Scolastiche, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scuola del Comune di Vezzano sul Crostolo.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, almeno per l'intero anno scolastico e, se possibile, per l'intera durata dell'appalto, la permanenza dello stesso operatore sull'alunno portatore di handicap inserito nel piano degli interventi.

Variazioni degli operatori in corso d'anno, se non richiesti dalla stazione appaltante, dovranno essere tempestivamente comunicati e motivati. Rimane facoltà del Comune richiedere la sostituzione degli operatori che, a vario titolo, abbiano dato ragione di non soddisfazione nel loro operato.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro il giorno stesso, in tempo utile per l'esecuzione del servizio; accordi diversi in merito a singole sostituzioni possono essere stabiliti tra la ditta aggiudicataria e il Comune, su proposta del Dirigente Scolastico competente, per assicurare la massima efficacia degli interventi.

La presenza in servizio dell'educatore è vincolata esclusivamente alla frequenza del bambino-alunno da assistere.

In caso di assenza dell'alunno o studente con disabilità non preventivamente comunicata, l'educatore assegnato individualmente rimane in servizio per la prima giornata di assenza, a supporto di altri alunni seguiti dal servizio di integrazione scolastica o per attività funzionali finalizzate alla progettazione ed alla documentazione. Dal giorno successivo e fino a quando l'alunno non rientrerà in classe, l'educatore, in accordo con il Comune, potrà essere impiegato per implementare azioni educative a supporto di altri alunni seguiti dal servizio di integrazione scolastica.

In caso di sospensione del servizio non si avrà diritto ad alcun riconoscimento né orario né economico.

Il Comune riconosce un quantitativo di ore annuali per ciascun bambino portatore di handicap assistito idoneo a consentire agli operatori educativo-assistenziali di effettuare attività quali: programmazione, colloqui con la famiglia, incontri con il dirigente scolastico, riunioni, ecc. Rimane a carico della Ditta aggiudicataria incaricare, in accordo con la scuola e in base alle diverse esigenze di ogni bambino assistito, i propri operatori per le ore ritenute necessarie con l'unico vincolo di non superare il monte ore stabilito complessivamente.

L'operatore educativo - assistenziale, qualora la scuola lo richieda, può accompagnare l'alunno assistito in visita d'istruzione, se la sua presenza risulta essere importante, ed in nessun caso sostitutiva degli insegnanti, ai fini della realizzazione dell'uscita e dell'integrazione dell'alunno disabile. Le ore a ciò destinate dovranno essere recuperate o, se possibile, fatte rientrare nelle ore destinate alle attività non frontali di cui al comma precedente.

Qualora l'operatore educativo-assistenziale effettui meno ore rispetto alla consueta programmazione settimanale (ad esempio per riunioni sindacali/scioperi del personale statale, per festività locali o nazionali) tali ore non potranno essere "accumulate" e utilizzate in seguito e non dovranno pertanto essere fatturate.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, almeno per l'intero anno scolastico e, se possibile, per l'intera durata dell'appalto, la permanenza degli stessi operatori in tutti i servizi oggetto di appalto. Variazioni degli operatori in corso d'anno, se non richiesti dalla stazione appaltante, dovranno essere tempestivamente comunicati e motivati. Rimane facoltà della stazione appaltante richiedere la sostituzione degli operatori che, a vario titolo, abbiano dato ragione di non soddisfazione nel loro operato.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro il giorno stesso, in tempo utile per l'esecuzione del servizio; accordi diversi in merito a singole sostituzioni possono essere stabiliti tra la ditta aggiudicataria e il Comune, su proposta del Dirigente Scolastico competente, per assicurare la massima efficacia degli interventi.

B) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI VEZZANO SUL CROSTOLO:

- accogliere ed intrattenere prima dell'inizio delle lezioni, gli alunni in arrivo con lo scuolabus o accompagnati dai genitori, indicativamente nella fascia oraria dalle ore 7.30 alle ore 8.00.

Il servizio si attua per tutto l'anno scolastico dal lunedì al sabato, mediante l'accoglienza, l'assistenza e l'intrattenimento degli alunni nell'arco temporale sopra indicato.

Il servizio dovrà garantire un rapporto educatore/alunno di almeno 1 a 27 e sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di iscritti che verrà definito da parte dell'ufficio scuola del Comune di Vezzano sul Crostolo.

Il servizio dovrà essere gestito da personale educativo con eventuale supporto di personale ausiliario qualora vi siano iscritti alunni con disabilità o problematiche particolari segnalate dall'ufficio scuola.

Qualora gli educatori effettuino meno ore rispetto alla consueta programmazione settimanale (ad esempio per riunioni sindacali/scioperi del personale statale, per festività locali o nazionali) tali ore non potranno essere "accumulate" e utilizzate in seguito e non dovranno pertanto essere fatturate.

Ogni variazione rispetto al fabbisogno richiesto dal Comune all'inizio di ogni anno scolastico eventualmente avanzata da parte dell'Istituto Comprensivo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Servizio Scuola del Comune.

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire, almeno per l'intero anno scolastico e, se possibile, per l'intera durata dell'appalto, la permanenza degli stessi operatori in tutti i servizi oggetto di appalto. Variazioni degli operatori in corso d'anno, se non richiesti dalla stazione appaltante, dovranno essere tempestivamente comunicati e motivati. Rimane facoltà della stazione appaltante richiedere la sostituzione degli operatori che, a vario titolo, abbiano dato ragione di non soddisfazione nel loro operato.

In caso di assenza di operatori, la sostituzione deve avvenire entro il giorno stesso, in tempo utile per l'esecuzione del servizio; accordi diversi in merito a singole sostituzioni possono essere stabiliti tra la ditta aggiudicataria e il Comune, su proposta del Dirigente Scolastico competente, per assicurare la massima efficacia degli interventi.

ART. 6 STRUTTURE INTERESSATE

Le strutture presso le quali l'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente capitolato sono di norma le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con sede nel territorio comunale di Vezzano s/C, nonché le stesse scuole e quelle secondarie di secondo grado presenti nel territorio provinciale limitatamente al servizio di integrazione scolastica e sostegno all'autonomia ed alla comunicazione degli alunni in situazione di handicap.

ART. 7 COMPETENZE DEL COMUNE

Il Comune mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvederà con proprio personale addetto al Servizio Scuola:

- alla raccolta delle iscrizioni al pre-scuola
- all'analisi delle domande di sostegno;
- alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- all'acquisto di ausili e strumentazioni particolarmente onerose richieste dall'Ausl per i ragazzi disabili;

- alla verifica degli interventi;
- ai rapporti coi Dirigenti Scolastici;
- alla cessazione della prestazione.

Il Comune si riserva inoltre di variare, in qualsiasi momento dell'anno, il monte ore assegnato, il numero degli alunni assistiti, i plessi ove si effettuano gli interventi sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

Il Comune svolgerà le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione con gli operatori della ditta e/o con il loro referente.

Il Comune si impegna altresì ad una continua collaborazione con il referente del servizio all'interno della ditta, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con la scuola.

ART. 8 - PERSONALE INCARICATO - CONTINUITA' E QUALITA' DEI SERVIZI

Gli operatori addetti ai servizi dovranno avere compiuto il diciottesimo anno di età, essere fisicamente e professionalmente idonei, a conoscenza della lingua italiana e di comprovata capacità, onestà e moralità. Per tale personale valgono le disposizioni regionali e statali in materia di titolo di studio e dovrà inoltre essere munito di certificazione di idoneità fisica, nonché di patente di guida di categoria B.

Durante l'espletamento dei servizi è fatto obbligo a tutto il personale addetto di indossare in modo visibile un tesserino personale di riconoscimento, recante nome, cognome e impresa di appartenenza. Gli operatori dovranno adottare, nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti.

E' vietato a detto personale prestare servizi retribuiti a titolo personale agli alunni delle scuole.

L'inserimento di personale assunto in prova e/o preso in tirocinio è consentito solo se affiancato dal personale in servizio dell'appaltatore, senza alcun onere per il Comune di Vezzano sul Crostolo, per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi (purché ritenuti sufficienti in relazione all'operatore che si intende avviare) per il corretto apprendimento delle prestazioni.

L'impresa appaltatrice, all'inizio del periodo contrattuale, dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio; detto elenco dovrà necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come dovranno corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatti salvi soltanto i casi di forza maggiore che non potranno in ogni caso superare il 20% e dovranno essere sostituiti con personale in tutto corrispondente a quello dichiarato. Entro 30 giorni dal ricevimento dei dati, il Comune potrà disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenesse a proprio insindacabile giudizio non idonee; l'impresa affidataria sarà in questo caso tenuta a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione del Comune. L'elenco trasmesso dovrà essere corredato da apposita dichiarazione rilasciata dal Dirigente abilitato ad impegnare la ditta, attestante per ogni singolo addetto l'immunità da condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione. L'elenco trasmesso dovrà essere costantemente aggiornato.

L'impresa appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale.

L'impresa appaltatrice dovrà individuare un Coordinatore con compiti di gestione, supervisione e coordinamento del personale educativo assistenziale, di monitoraggio e verifica del Servizio, in costante rapporto con il Responsabile del Servizio Scuola del Comune e con le Istituzioni Scolastiche.

Dovrà essere impiegato nei Servizi personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservare il segreto professionale, attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, rispettare gli orari di servizi.

Il personale dovrà inoltre essere in possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica. A richiesta dell'Amministrazione la ditta appaltatrice dovrà fornire la documentazione comprovante quanto richiesto.

L'impresa affidataria si impegna inoltre ad effettuare a propria cura e spese tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici derivanti dall'attività lavorativa oggetto del presente capitolato d'appalto.

L'impresa affidataria si impegna, a propria cura e spese a realizzare i programmi di aggiornamento e formazione dichiarati in sede di gara, rilasciando al Comune regolare dichiarazione relativa ai partecipanti, al numero di ore, agli argomenti sviluppati ed ogni altra informazione utile. La ditta si impegna, inoltre, a far partecipare a proprie spese il personale impegnato nei servizi oggetto del presente appalto agli incontri di

aggiornamento organizzati dal coordinamento pedagogico sovracomunale e/o dal Comune su tematiche specifiche inerenti gli ambiti di intervento oggetto del presente appalto.

L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto il Comune da oneri di istruzione del personale incaricato.

L'Aggiudicatario dovrà effettuare verifiche trimestrali relative all'operato degli educatori ed informare periodicamente il Responsabile del Servizio Scuola del Comune relativamente all'andamento delle varie progettualità con la stessa temporalità ed ogniqualvolta si rilevino modifiche sostanziali ed importanti, ed individuare un unico coordinatore referente per la scuola e l'Amministrazione Comunale.

L'idoneità del personale messo a disposizione potrà essere sottoposta a verifica dal Responsabile del Servizio Scuola del Comune che si riserva di controllare in qualsiasi momento il puntuale e regolare svolgimento del servizio con ampie facoltà di controllo e di accertamento sulla sussistenza dei requisiti richiesti per il Servizio appaltato.

Il processo di selezione del personale ed ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso resta in capo all'impresa aggiudicataria.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare al Responsabile del Servizio Scuola del Comune ed ai Dirigenti Scolastici dei vari Istituti ogni cambiamento di personale almeno 1 giorno prima dell'avvenuta sostituzione.

ART. 9 – NORME ANTIPEDOFILIA

L'aggiudicatario dovrà assicurare per il personale impiegato l'assenza delle condizioni ostative previste dalla L. n. 38/2006 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche a mezzo internet" e si obbliga all'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014 "Attuazione della direttiva 2011/93UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", secondo cui "chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli art. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo alla Stazione Appaltante".

Si precisa che in sede di gara sarà richiesta specifica dichiarazione.

ART. 10 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

L'appaltatore dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi. I suddetti obblighi vincolano l'impresa indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al presente appalto, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. La stessa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; se la ditta ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'aggiudicataria anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa aggiudicataria fornirà, a richiesta del Comune, copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nei servizi appaltati. L'impresa aggiudicataria si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del Comune sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito con il Comune.

L'Appaltatore garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il personale deve essere dotato di cartellino di riconoscimento e di quant'altro possa risultare opportuno o essere reso obbligatorio da disposizioni normative o regolamentari.

ART. 11 – DOVERI DEL PERSONALE

Il personale addetto al servizio deve tenere all'interno della struttura/servizio, ove opera, un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, delle famiglie e di tutte le figure con le quali si trova a interagire nell'espletamento delle proprie mansioni.

In particolare è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- essere sempre presente nelle sedi di lavoro stabilite, negli orari concordati per il regolare inizio ed effettuazione dei servizi affidati;
- rispettare tutte le disposizioni inerenti la sicurezza prevista dalla normativa vigente;
- rispettare gli aspetti igienico-sanitari;
- mantenere la riservatezza su fatti e circostanze, dati, informazioni personali e/o sanitarie di cui fosse eventualmente venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché attenersi a quanto previsto dall'art. 622 del codice penale sul segreto d'ufficio;
- astenersi dal fumo e dall'uso in servizio del telefono cellulare;
- utilizzare correttamente gli arredi, le attrezzature, gli ausili e i materiali contenuti nei locali sede dei servizi,
- raccordarsi con i responsabili/referenti dei servizi/strutture sedi dell'attività.

ART. 12- CODICI DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'impresa aggiudicataria deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni circostanza con la massima diligenza, garantendo il rispetto del decoro legato al contesto dell'ambiente in cui opera. Il comportamento di ogni operatore deve essere improntato ai principi di diligenza, prudenza e perizia richiesti dal servizio; dovrà osservare quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62) e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vezzano sul Crostolo", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 31/01/2014 e successivamente integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 06/03/2019.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, i predetti codici e a farli osservare.

La violazione di tali obblighi comporterà per il Comune la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 13 – SCIOPERI

In caso di sciopero dei dipendenti della ditta appaltatrice, qualora ne sia dato preavviso scritto in modo da consentire al Comune l'informazione all'utenza nei termini di legge (almeno 7 giorni prima), non sarà applicata nessuna penalità.

Parimenti, in caso di sciopero del personale dipendente del Comune o dell'Istituzione Scolastica, nessuna rivalsa da parte della ditta appaltatrice sarà accolta se, dello sciopero, sia stato dato formale preavviso alla ditta appaltatrice nei termini di legge.

ART. 14 - CONTROLLI

L'impresa aggiudicataria deve essere dotata di un sistema di controllo interno sullo svolgimento e qualità dei servizi offerti, da esplicitarsi in sede di gara. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Responsabile del Servizio Scuola del Comune che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

Nel caso in cui il Comune intenda attivare un percorso di valutazione della qualità dei servizi di cui all'appalto, anche avvalendosi della collaborazione di esperti incaricati, la ditta è tenuta a prestare la massima

disponibilità al fine della realizzazione del progetto, nonché a farsi carico della quota parte di spese sostenute dal Comune e riferibili ai servizi affidati in gestione.

Ordinariamente dirigenti e funzionari del Comune possono svolgere ogni sopralluogo e verifica relativi allo svolgimento del servizio appaltato, anche su segnalazione di terzi.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; di dette rilevazioni la stessa dovrà rendere conto al Comune, nell'ambito delle diverse forme di verifica che questa potrà attivare.

Rappresenta una forma di controllo routinaria, la precisa tenuta e consegna mensile di registri di presenze degli utenti che, in base alla tipologia del servizio prestato, possono essere corredati di ulteriori informazioni richieste dal Responsabile del Servizio Scuola del Comune.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicataria del contratto d'appalto è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'impresa aggiudicataria uscente, come previsto dall'art. 50 dei Codice dei contratti, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lsg. 81/2015.

A tal fine si precisa che il personale dipendente dell'impresa aggiudicataria uscente attualmente in forza è individuato nella tabella allegata al presente capitolato (all. A).

ART. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

I rapporti tra l'Amministrazione e l'impresa in materia di sicurezza sul lavoro sono regolati secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicatario deve pertanto garantire a tutti i soggetti addetti allo svolgimento delle attività oggetto del capitolato, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici, ove previsti.

L'aggiudicatario dovrà fornire adeguate informazioni e provvedere alla formazione e addestramento dei propri dipendenti e collaboratori circa i rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

L'aggiudicatario è responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale. L'aggiudicatario effettua, inoltre, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi delle Dirigenze degli Istituti le prove di evacuazione sulla base dei piani di emergenza ed evacuazione predisposti dalle scuole.

Le attività oggetto del presente appalto generano rischi interferenziali e, pertanto, saranno regolamentate da apposito DUVRI, corredato dell'informativa rischi, allegato al presente Capitolato speciale, all. C), per costituirne parte integrante e sostanziale. Lo stesso potrà subire modifiche in sede di riunione di cooperazione e coordinamento senza che ciò comporti modifiche alla quantificazione dei costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo a carico dell'operatore economico di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione.

ART. 17 - OBBLIGO DI AFFIANCAMENTO

Alla cessazione definitiva del rapporto l'Aggiudicatario dovrà garantire l'affiancamento nell'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato connessi al nuovo operatore economico che risulterà Aggiudicatario.

Il periodo di affiancamento e supporto avrà durata minima di un mese al fine di realizzare un passaggio di consegne adeguato ed un opportuno cambio di gestione nel periodo iniziale del servizio.

ART. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile dell'Area Affari generali del Comune di Vezzano sul Crostolo.

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un responsabile della esecuzione, con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

In particolare, il responsabile dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 - se e per quanto in vigore - nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del responsabile dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria.

ART. 19 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il responsabile dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, nel caso in cui, i servizi oggetto del presente appalto debbano essere immediatamente consegnati in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023. In tal caso, il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 20 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi:

a) per servizi supplementari da parte del contraente originale, il cui prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale, che si siano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
- 2) comporti per l'amministrazione notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

b) qualora il prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale e ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire – anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia a elementi quantitativi sia di contenuto.

L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il responsabile dell'esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione in particolare provvederà, per il tramite del responsabile dell'esecuzione, nel corso dell'intera durata contrattuale, ad esercitare puntuali, verifiche con le scadenze previste dalla legge, in merito al rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il responsabile del procedimento rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Si dispone il divieto del subappalto, a pena di nullità e di risoluzione di diritto del contratto.

Tale previsione trova il suo fondamento sia nella tipologia di servizi oggetto del presente capitolato sia nei suoi fruitori finali. Le prestazioni richieste, infatti, si collocano in un contesto organizzativo improntato al percorso educativo degli utenti nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio. La necessità di continui e sistematici momenti di confronto/condivisione tra i soggetti che partecipano alla gestione nonché la collegialità che connota il servizio, sia nella sua fase progettuale sia in quella esecutiva, inducono a ritenere opportuna e proficua la presenza di un unico operatore economico, sia esso singolo o in raggruppamento. In considerazione della tipologia di utenza, l'elemento fiduciario tra committente e appaltatore assume una rilevanza dirimente per la tutela dell'interesse positivo della stazione appaltante al conseguimento degli specifici servizi. Del pari, il divieto di un contratto con delega tende a evitare che, nella fase esecutiva del contratto, si pervenga a vanificare l'interesse pubblico che ha legittimato l'individuazione di una determinata offerta come la più idonea a soddisfare le esigenze della specifica collettività cui l'appalto è preordinato.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Si applica in materia di cessione dei crediti l'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

ART. 24 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

ART. 25 - SANZIONI E PENALI

Per ogni ritardato adempimento, da parte dell'impresa senza giustificato motivo, agli obblighi contrattuali inerenti la qualità e la corretta esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione si riserva di applicare specifiche penali, comprese tra un minimo e un massimo, in relazione all'entità qualitativa e quantitativa dell'inadempienza di volta in volta accertata. L'importo delle penali è stabilito in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Sono stabilite inoltre le seguenti penalità:

1. situazioni in cui si rilevino stati di ubriachezza o di alterazioni da parte del personale derivanti dall'assunzione di alcool o sostanze stupefacenti: € 1.000,00 per ciascun caso, prevedendo nel contempo l'allontanamento permanente dell'operatore in questione;
2. comportamenti in violazione della protezione dei dati personali degli utenti e del personale in servizio: da € 300,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità;
3. comportamento scorretto attuato nei confronti dei bambini, delle famiglie o del personale del servizio, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 500,00 a € 1.000,00 per ciascun episodio accertato, in relazione alla gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto. In detto caso la stazione appaltante si rivarrà sulla cauzione;
4. mancata sostituzione del personale educativo-assistenziale assente: € 30,00 per ciascuna ora rimasta scoperta da sostituzione, fatte salve le cause di forza maggiore dimostrabili, fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
5. ritardo del personale educativo-assistenziale rispetto agli orari di servizio indicati nel presente capitolato, senza giustificato motivo, accertato sulla base delle attestazioni del personale educativo: da un minimo di € 30,00 per ciascun ritardo di breve entità fino a € 300,00 per ciascun ritardo a partire dai 60 minuti, fermo restando che la mancata prestazione dovrà risultare nella fatturazione;
6. preavviso di sciopero comunicato con ritardo rispetto ai termini di legge senza giustificato motivo: da € 500,00 a € 800,00, in relazione ai giorni di ritardo;
7. inosservanza dell'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino stabilito dalle normative € 1.000,00 per ogni infrazione giornaliera;
8. sostituzione del personale educatore titolare in corso d'anno per più di due volte, con esclusione dei casi di forza maggiore, € 800,00 per ogni episodio;
9. inosservanza degli orari di apertura dei servizi € 500,00 per ogni ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;
10. inosservanza del calendario di apertura dei servizi € 1.000,00 per ogni infrazione giornaliera;
11. mancato rispetto dei termini per la trasmissione delle presenze dei bambini € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
12. ulteriore mancato o inesatto adempimento di una o più di una delle attività oggetto del presente capitolato rispetto alla presente elencazione: da € 100,00 a € 1.000,00 in base alla rilevanza dell'attività non resa.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale, a mezzo di lettera raccomandata o PEC. L'impresa potrà presentare, entro i 10 (dieci) giorni successivi le relative controdeduzioni. Il recupero delle penalità avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese relativo alla conclusione del procedimento di contestazione.

Qualora manchino crediti dell'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione ovvero siano insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato sulla cauzione definitiva e/o ai crediti dello stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con l'Amministrazione comunale.

ART. 26 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione contraente può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa aggiudicataria delle spese sostenute e delle prestazioni rese;
- b) per motivi di pubblico interesse, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, o derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali dei servizi interessati all'appalto, adottate dall'Amministrazione;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento della Ditta;
- d) in caso di morte dell'appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione.

Qualora l'impresa dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Amministrazione procederà rivalendosi sull'incameramento della fideiussione/cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Sarà, inoltre, addebitata all'impresa aggiudicataria a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri soggetti.

ART. 27 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Si applica in materia di sospensione, per quanto compatibile, l'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Sono causa di risoluzione del contratto i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Inoltre, quando il responsabile dell'esecuzione accerti che comportamenti dell'appaltatore concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere la esecuzione a regola d'arte dei servizi, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento, il responsabile dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei servizi ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il responsabile dell'esecuzione gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il responsabile dell'esecuzione verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 28 - GARANZIA DEFINITIVA

Si applicano in materia gli artt. 103 e 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Al momento della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva nell'importo del 10% del corrispettivo globale del contratto a garanzia del corretto ed esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei da corrispondere all'esecutore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente periodo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di detti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni precedentemente descritte, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia fideiussoria di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto di gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/2016 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

In particolare, lo svincolo progressivo sarà effettuato in base ai seguenti termini ed entità:

- 25 per cento al 30 giugno 2023;
- 25 per cento al 30 giugno 2024;

30 per cento al 30 marzo 2025.

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità.

ART. 29 - RESPONSABILITÀ

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'impresa esercente. L'impresa aggiudicataria si impegna a far fronte a ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità penale, civile e amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte della stazione appaltante stessa.

Sarà obbligo dell'impresa aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'impresa aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei danni causati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione comunale è autorizzata a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l'importo sul corrispettivo oppure, in caso di incapienza, sulla fidejussione. L'Amministrazione comunale, inoltre, si riserva il diritto di rivalersi sulla fidejussione per eventuali penali non assolte dall'aggiudicatario.

L'impresa esercente è tenuta a dare alla stazione appaltante, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi qualunque importanza essi rivestano e anche quando nessun danno si fosse verificato.

L'impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che a ogni pretesa di azione al riguardo.

ART. 30 - ASSICURAZIONI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Impresa Aggiudicataria, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso. Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo. L'Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è la sola responsabile. L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice:

1) una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T. € 5.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 5.000.000,00 per ogni persona € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O. € 2.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 1.000.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni in riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi all'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'aggiudicatario;
- estensione alla responsabilità civile derivante da danni a cose in consegna e/o custodia ovvero nell'ambito di esecuzione delle attività;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

Riguardo alla responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

- estensione dell'assicurazione ai lavoratori parasubordinati;
- estensione al danno biologico;
- operatività ai sensi del D.Lgs. n. 38/2000 e del D.Lgs. n. 276/2003 di attuazione della Legge n. 30/2003 (c.d. Legge Biagi).

2) una polizza che copra il rischio di infortuni che dovessero subire gli utenti che usufruiscono dei servizi – per tutto il tempo nei quali sono affidati al servizio -con almeno le seguenti somme assicurate:

- Caso Morte: € 120.000,00
- Invalidità permanente: € 120.000,00
- Rimborso spese sanitarie conseguenti ad infortunio: € 3.000,00
- Rimborso di lenti e/o occhiali, la cui rottura sia determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 300,00
- Cure odontoiatriche di primo intervento e protesi dentarie rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza: € 2.500,00.

La ditta aggiudicataria è tenuta a comprovare - producendo copia delle polizze all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione delle prescritte coperture assicurative, le quali dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione all'Ente Committente di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

ART. 31 - OBBLIGHI ASSICURATIVI ANTINFORTUNISTICI E PREVIDENZIALI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali INAIL, INPS, SSN, sono a carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice e di ogni indennizzo.

L'aggiudicatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

ART. 32 - CORRISPETTIVO E PAGAMENTI: MODALITÀ TERMINI E INTERESSI

L'appalto è finanziato con risorse del Comune di Vezzano sul Crostolo.

L'Amministrazione comunale corrisponderà mensilmente all'impresa aggiudicataria, le somme dovute comprensive d'oneri fiscali in relazione alle prestazioni effettive rese e calcolati sulla base dei costi di riferimento indicati nell'offerta economica presentata. Mensilmente l'impresa aggiudicataria presenta all'Amministrazione contraente l'elenco degli operatori e delle ore prestate per ogni tipologia di servizio, suddiviso per ordine di scuola, e completo di ogni informazione necessaria al preciso riscontro e controllo delle prestazioni da parte del Comune; la fatturazione dovrà essere distinta per tipologia di servizio.

Si precisa che l'importo orario decorre dal momento dell'entrata in servizio del personale ed è riconosciuto unicamente per il numero di ore autorizzato dal Responsabile di Area del Comune. Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla ricezione delle fatture; il Comune si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare; si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni, trattenendone l'importo dai pagamenti. L'importo mensile delle fatture dovrà essere comunicato al Comune entro il giorno 15 del mese successivo; tale importo dovrà essere il medesimo della fatturazione: importi maggiori non saranno riconosciuti.

La fattura dovrà riportare, ai sensi della normativa vigente (Legge 89/2014), i seguenti elementi:

- 1) il numero della fattura;
- 2) la data di emissione della fattura;
- 3) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- 4) l'oggetto del servizio;
- 5) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- 6) la scadenza della fattura;
- 7) gli estremi dell'impegno sul quale verrà effettuato il pagamento;
- 8) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- 9) il Codice Identificativo di Gara (CIG).

Gli estremi dell'impegno sul quale verranno effettuati i pagamenti saranno comunicati in sede di aggiudicazione definitiva.

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Amministrazione).

Le fatture emesse nei confronti del Comune di Vezzano sul Crostolo dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico ai sensi della normativa vigente.

Condizione necessaria per l'ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la dimostrazione da parte dell'appaltatore del corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. Le verifiche saranno disposte d'ufficio attraverso la verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Nel caso in cui il pagamento della fattura non dovesse avvenire nei termini concordati nel contratto ovvero in caso contrario nei termini di legge, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora secondo quanto stabilito all'art. 4 del D.lgs. 231/2002.

Ai fini dell'applicazione degli interessi moratori, il ritardo ex art. 1218 del codice civile deve essere imputabile alla stazione appaltante. Da ciò consegue che sono improduttivi di interessi i ritardi imputabili ad eventi non dipendenti dalla stazione appaltante quali, a titolo esemplificativo, l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero cause riconducibili a fatto dello stesso appaltatore ovvero alla necessità di procedere nei confronti dell'appaltatore alle verifiche prescritte dalla legge e dal disciplinare di gara.

ART. 33 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita adeguata istruttoria del responsabile del procedimento.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica che:

- l'aumento dei prezzi deve essere richiesto su iniziativa dell'appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati, elementi giustificativi;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della stessa, della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall'impresa sulla base della variazione media annua dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno solare precedente (indice FOI).

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal Governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

La richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro il 31 agosto di ogni anno.

ART. 34 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010

L'impresa aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia, ed in particolare:

1. utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, comunicare al Committente, entro sette giorni dalla loro accensione, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è acceso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

2. effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Pertanto si dà atto che nel contratto d'appalto saranno aggiunti i seguenti articoli:

"L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Reggio Emilia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore deve trasmettere al Comune di Vezzano sul Crostolo, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nei casi in cui le transazioni derivanti dal presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, il contratto sarà risolto in applicazione del comma 8 della Legge citata.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 6 della legge suddetta.

ART. 35 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno trattati anche con mezzi informatici da parte della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento U.E. 2016/679, per i soli fini inerenti la presente procedura di gara. I dati medesimi saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, la ditta partecipante potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15 del regolamento U.E. 2016/679.

In merito al trattamento di eventuali dati personali degli utenti, l'aggiudicatario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

A tal fine il personale della ditta aggiudicatario dovrà essere formato e informato dei propri doveri riguardanti il trattamento dei dati personali e sensibili.

L'aggiudicatario assume la qualifica di Responsabile del trattamento; in quanto tale ad esso è demandato il trattamento dei dati personali degli utenti.

L'aggiudicatario pertanto:

- a) dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del regolamento per la protezione dei dati personali;
- b) si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal regolamento per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- c) si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenza;
- d) consente l'accesso del Committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e dell'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

ART. 36 - FORMA CONTRATTUALE E SPESE

Tutte le spese contrattuali, imposta di bollo, eventuale imposta di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 37 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Il presente capitolato speciale fa parte integrante formale e sostanziale del contratto d'appalto.

La sottoscrizione del capitolato e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme applicate in materia nonché della completa accettazione di quanto disciplinato nel presente appalto, che regoleranno il contratto.

L'aggiudicatario dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente appalto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessa il presente appalto.

ART. 38 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E DEL CONTRATTO

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. Per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 39 - DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA

A tutti gli effetti del presente contratto la ditta elegge domicilio legale presso il Comune di Vezzano sul Crostolo.

ART. 40 - COMPETENZA E CONTROVERSIE

Il responsabile dell'esecuzione del contratto è competente alla valutazione dell'adempimento delle condizioni contrattuali. Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato e nei restanti atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'esecuzione del presente appalto, si considera competente il foro di Reggio Emilia.

ART. 41 - RINVIO

Per quant'altro non specificato dal presente capitolato speciale d'appalto, si fa espresso riferimento alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme regionali in materia di servizi per la prima infanzia, alla normativa nazionale e regionale a favore dei minori disabili nonché agli accordi di programma provinciale e distrettuale per l'integrazione di minori in situazione di disabilità nei servizi scolastici.